



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**

87060 MIRTO CROSIA (CS)

Via della Scienza, 26

www.iccrosiamirto.edu.it

Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail csic8ar007@istruzione.it, csic8ar007@pec.istruzione.it



**pon**  
2014-2020  
FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PROT. N. 6708

CROSIA, 18/10/2021

A TUTTI I DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
del'IC di CROSIA  
ALLA DSGA  
AGLI ATTI  
AL SITO WEB

=====

CIRCOLARE INTERNA N. 39

**OGGETTO: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di riconversione n. 933/202209 entrata in vigore il 20 ottobre 202209. Sintesi dei principali contenuti.**

Si comunica ai destinatari in indirizzo che in data 15/10/2021 con Nota Prot. n. 1534 il MI ha sintetizzato i principali contenuti della Legge di conversione N. 133/2021 entrata in vigore il 2 Ottobre 2021, dandone contestuale informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

**In particolare:**

**1. Obbligo certificazione verde per il personale scolastico**

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;

**2. Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa**

*Le novità riguardano:*

- a) - la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni:

1. *conseguimento della certificazione verde da parte del "sospeso" e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.*

**Ovvero, il rientro del "sospeso" potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.**

2. *La mancata conferma - al comma 5, articolo 9-ter - delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.*

**Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.**

### **3. Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico**

La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-*ter*. 1, decreto-legge 52/2021 - conferma l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.

La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.

**Qualora acceda nell'istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro.**

### **4. Controllo della certificazione verde COVID-19**

Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi bambini, alunni e studenti, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l'obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito «a campione».

#### **IMPORTANTE NOVITÀ:**

il comma 1-*ter*, art. 9-*ter*, del decreto-legge n. 52/2021 prevede che le disposizioni in materia di certificazione:

**«si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo ,, comma 2».**

5. In ipotesi di violazione dei medesimi obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, il titolare al controllo procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l'obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo, e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.

Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell'art. 9 *ter*, comma 5 e dell'art. 9 *ter*.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.

Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Rachele Anna Donnici**

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.